



ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA n. 4 del 09-06-2021

Oggetto: Predisposizione del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 dei Comuni appartenenti al Consiglio di Bacino Verona Nord ai sensi dell'art. 6 della Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif e ss.mm.ii. Esame e determinazioni;

L'anno duemilaventuno il giorno nove del mese di giugno alle ore 18:00, si è riunita l'Assemblea tramite videoconferenza in conseguenza delle disposizioni ministeriali e regionali in materia di gestione dell'emergenza sanitaria COVID-19 per deliberare sugli oggetti iscritti all'Ordine del Giorno.

Presiede l'Assemblea il Sig. Mazzi Gianluigi

Assiste, con la funzione di Segretario verbalizzante, il dott. Dott. Pandian Thomas

Sono presenti i rappresentanti dei seguenti Comuni:

Comune di Affi	P	Comune di Montecchia di Crosara	P
Comune di Badia Calavena	A	Comune di Monteforte d'Alpone	A
Comune di Bardolino	P	Comune di Mozzecane	P
Comune di Bosco Chiesanuova	P	Comune di Negrar	P
Comune di Brentino Belluno	A	Comune di Pastrengo	P
Comune di Brenzone sul Garda	P	Comune di Pescantina	P
Comune di Bussolengo	P	Comune di Peschiera del Garda	P
Comune di Buttapietra	P	Comune di Povegliano Veronese	A
Comune di Caldiero	P	Comune di Rivoli Veronese	A
Comune di Caprino Veronese	P	Comune di Roncà	A
Comune di Castel d'Azzano	P	Comune di Roverè Veronese	P
Comune di Castelnuovo del Garda	P	Comune di San Bonifacio	P
Comune di Cavaion Veronese	A	Comune di San Giovanni Ilarione	P
Comune di Cazzano di Tramigna	P	Comune di San Martino Buon Albergo	P
Comune di Cerro Veronese	P	Comune di San Mauro di Saline	P
Comune di Colognola ai Colli	P	Comune di San Pietro in Cariano	A
Comune di Costermano sul Garda	P	Comune di San Zeno di Montagna	A
Comune di Dolcè	P	Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella	P
Comune di Erbezzo	P	Comune di Sant'Anna d'Alfaedo	P
Comune di Ferrara di Monte Baldo	A	Comune di Selva di Progno	P
Comune di Fumane	P	Comune di Soave	P
Comune di Garda	P	Comune di Sommacampagna	P

Comune di Grezzana	P	Comune di Sona	A
Comune di Illasi	P	Comune di Torri del Benaco	A
Comune di Lavagno	P	Comune di Tregnago	P
Comune di Lazise	A	Comune di Valeggio sul Mincio	P
Comune di Malcesine	P	Comune di Velo Veronese	A
Comune di Marano di Valpolicella	P	Comune di Vestenanova	P
Comune di Mezzane di Sotto	P	Comune di Villafranca di Verona	P

L'ASSEMBLEA

RICHIAMATA la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", versione integrata con le modifiche apportate con la deliberazione 24 giugno 2020, 238/2020/R/RIF e la deliberazione 24 novembre 2020, 493/2020/R/RIF, che si compone:

- Allegato A: Metodo tariffario servizio integrato dei Rifiuti 2018 — 2021 (MTR);
- Appendice 1 - Schema tipo del PEF;
- Appendice 2 - Schema della Relazione di accompagnamento;
- Appendice 3 - Dichiarazione di veridicità;

RICHIAMATI, in particolare, della suddetta Deliberazione:

- l'art. 1 "Ambito di applicazione" che così recita: «1.1 Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono.
1.2 Il perimetro gestionale assoggettato al presente provvedimento è uniforme su tutto il territorio nazionale e, sulla base della normativa vigente, comprende:
a) spazzamento e lavaggio delle strade;
b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani»;
- l'art. 2 "Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario" che così recita: «2.1 Ai fini della determinazione delle entrate di riferimento sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
b) costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
c) componente a congruaggio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019. 2.2 La determinazione delle componenti tariffarie di cui al precedente comma 2.1 è effettuata

in conformità al Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti, di cui all'Allegato A alla presente deliberazione (di seguito MTR) »;

- l'art. 4 "Determinazione delle entrate tariffarie" che così recita: «4.1 La determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione del raggiungimento di obiettivi migliorativi del servizio, secondo criteri di gradualità per la mitigazione degli impatti e di asimmetria per la declinazione delle finalità alla luce delle situazioni rilevate.

4.2 Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR:

* del tasso di inflazione programmata;

* del miglioramento della produttività;

* del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;

* delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.

4.3 Qualora l'Ente territorialmente competente non individui obiettivi di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate e non preveda modifiche al perimetro gestionale, le entrate tariffarie possono essere incrementate, al massimo, per il valore corrispondente alla differenza tra il tasso di inflazione programmata e il miglioramento della produttività.

4.4 Nel caso in cui l'Ente territorialmente competente ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario, il superamento del limite di cui al precedente comma 4.2, presenta all'Autorità, per i seguiti di competenza, una relazione attestando le valutazioni compiute come specificato nel citato articolo 4 del MTR.

4.5 In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori»;

- l'art. 6 «Procedura di approvazione» che così recita: «6.1 Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

6.2 Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta

ai sensi di legge;

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente. 6.3 La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

6.4 Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

6.5 L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.

6.6 Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente»;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 3 marzo 2020 n. 57/2020/R/RIF "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente" nelle cui premesse esplicita che "in continuità con la disciplina di settore e tenuto conto della necessità di ridurre l'onere amministrativo per i soggetti interessati, sia necessario fornire talune indicazioni basate su criteri di semplificazione amministrativa riguardo alla validazione dei dati e all'approvazione degli atti predisposti, con propria deliberazione, dall'Ente territorialmente competente ";

RICHIAMATI in particolare della suddetta Deliberazione:

- l'ultimo considerata di pag. 8
 - peraltro, l'Autorità, al comma 4.5 della citata deliberazione 443/2019/R/RIF, ha chiarito che le tariffe, elaborate sulla base della metodologia de quo e della normativa vigente, debbano essere considerate - ai sensi di quanto già previsto dall'articolo 2, comma 17, della legge 481/95 - come i prezzi massimi unitari dei servizi, consentendo all'Ente territorialmente competente di preservare eventuali efficienze nei costi derivanti dalla realizzazione di procedure competitive per la scelta del gestore;
- il primo ritenuto di pag.11

- in un'ottica di semplificazione dei procedimenti di approvazione dei piani economico finanziari e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, sia necessario:
 - con riferimento all'attività di validazione, prevedere misure tese ad evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli;
 - disciplinare le modalità di acquisizione e di presentazione dei dati e degli atti relativi a contesti in cui risultino operativi più gestori, nonché riferiti a realtà in cui le funzioni attribuite all'Ente territorialmente competente prevedano attività sia da parte dell'Ente di governo dell'ambito sia da parte dei comuni ricadenti nel medesimo territorio;
 - precisare che non sono tenuti a predisporre il piano economico finanziario i meri prestatori d'opera, stabilmente esclusi da tale obbligo anche alla luce della normativa previgente;
- l'art. 1 *«Semplificazioni procedurali»* che così recita: [omissis] *«1.4 Laddove risultino operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l'Ente territorialmente competente acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il piano economico finanziario da trasmettere all'Autorità ai sensi del comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF »;*
- l'art. 2 *«Avvio di un procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'Ente territorialmente competente»* che così recita: [omissis] *«2.3 Nell'ambito del procedimento di cui al precedente comma 2.1, l'Autorità approva con o senza modificazioni le predisposizioni tariffarie deliberate, sulla base della normativa vigente, dagli Enti territorialmente competenti e trasmesse all'Autorità secondo quanto previsto dal comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF. In caso di modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.*
2.4 Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione».

TENUTO CONTO che

- l'art. 4 dell'MTR - Allegato A alla deliberazione 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF stabilisce un limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per l'anno 2021, utilizzando come valore di confronto le entrate tariffarie di cui all'anno -1;
- alla quantificazione del suddetto limite, oltre al tasso di inflazione programmata, pari a 1,7%, contribuiscono le seguenti grandezze determinate dall'Ente territorialmente competente entro i limiti fissati dall'MTR:
 - il coefficiente di recupero di produttività $\{a\}$, determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;
 - il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QLa), che può assumere un valore nei limiti della tabella successiva;
 - il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (PGa);
- l'art. 6 dell'MTR stabilisce che:
 - i costi ammessi a riconoscimento tariffario sono calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell'IVA detraibile e delle imposte. Nel caso di IVA indetraibile, i costi riconosciuti devono comunque essere rappresentati fornendo separata evidenza degli oneri relativi all'IVA;
 - *«i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$ per il servizio del ciclo integrato sono determinati sulla base di quelli effettivamente rilevati nell'anno di riferimento ($a-2$) come risultanti da fonti contabili obbligatorie»* e che pertanto i costi riconosciuti per l'anno 2021 sono determinati sulla base di quelli a consuntivo dell'anno 2019;
- l'art. 13 dell'MTR contiene una specifica tabella dove è riportata la vita utile regolatoria dei cespiti comuni e specifici;
- all'art. 14 dell'MTR, con specifico riferimento alla valorizzazione della componente a copertura degli accantonamenti relativi ai crediti, si prevede che:
 - nel caso di TARI tributo, non possa eccedere il valore massimo pari all'80% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al D.lgs.118/2011;
 - nel caso di tariffa corrispettiva, non possa eccedere il valore massimo previsto dalle norme fiscali;
- di quanto stabilito dall'art. 15 dell'MTR in tema di componenti a congruaggio, dal successivo art. 16 in tema di coefficienti di gradualità determinati dall'ETC sulla base degli intervalli definiti dallo stesso MTR;

RICHIAMATA la determinazione n. 02/DRIF/2020 del Direttore della Direzione ciclo dei rifiuti urbani e assimilati dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) recante:

«Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 443/2019/R/RIF (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari » da cui emergono le seguenti precisazioni:

- nel caso in cui i corrispettivi tariffari del servizio integrato dei rifiuti siano differenziati su base comunale, l'ambito di riferimento per l'applicazione del MTR coincide con l'ambito tariffario comunale;
- il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative al suddetto singolo ambito tariffario (art. 1, 1.3);
- nel caso in cui l'ambito tariffario sia comunale, il PEF deve essere predisposto da parte dei gestori affidatari in relazione a ciascun Comune;
- qualora il medesimo gestore affidatario del servizio operi su più ambiti tariffari, ovvero offra una pluralità di servizi, i costi e i ricavi relativi ad eventuali infrastrutture condivise da più ambiti tariffari e/o da servizi esterni al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (quali ad esempio i ricavi derivanti dal trattamento dei rifiuti di origine speciale) sono attribuiti dal gestore medesimo al singolo ambito tariffario e/o al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
 - tramite il ricorso alla contabilità separata per ciascun ambito tariffario e/o servizio;
 - in subordine, applicando opportuni driver, definiti secondo criteri di ragionevolezza e verificabilità;
- dal totale dei costi del PEF devono essere sottratte le entrate relative al contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto legge 248/07, le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione, le entrate derivanti da procedure sanzionatorie oltre alle ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;
- ove, in conseguenza di avvicendamenti gestionali, non siano disponibili i dati di costo di cui all'articolo 6 del medesimo MTR, il soggetto tenuto alla predisposizione del PEF deve:
 - nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza negli anni 2018 o 2019:
 - utilizzare i dati parziali disponibili - ossia riferiti al periodo di effettiva operatività - opportunamente riparametrati sull'intera annualità;
 - determinare la componente a conguaglio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della deliberazione 443/2019/R/RIF facendo riferimento al periodo di effettiva operatività del gestore;
 - nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza a partire dal 2020, fare ricorso alle migliori stime possibili dei costi del servizio per il medesimo

anno;

- ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento di cui all'articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/RIF e dell'articolo 2 del MTR, i criteri applicati e le eventuali specificità che caratterizzano la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo necessarie per la predisposizione del PEF devono essere opportunamente illustrate nella relazione di cui comma 18.3 del MTR;

RICHIAMATA la deliberazione ARERA 23 giugno 2020, 238/2020/R/RIF ed in particolare:

- l'art. 1 dove si prevede la facoltà per l'ETC di integrare gli obiettivi di qualità del servizio (QL) e di ampliamento del perimetro gestionale (PG), con un ulteriore obiettivo C19₂₀₂₀ che permetta di tener conto delle azioni messe in atto dagli operatori per la gestione delle ricadute dell'emergenza da COVID-19;
- l'art. 2 alla luce del quale *“Per l'anno 2021, nel totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile definito al comma 2.2, possono essere considerate le seguenti componenti aggiuntive:*
 - *, è la componente di natura previsionale destinata alla copertura degli oneri sociali variabili derivanti dall'attuazione delle misure di tutela a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate come individuate dalla deliberazione 158/2020/R/RIF, di cui al comma 7 ter.1;*
 - */ ' è la rata annuale per il recupero delle mancate entrate tariffarie relative all'anno 2020 a seguito dell'applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche, dove r' rappresenta il numero di rate per il recupero della componente , determinato dall'Ente territorialmente competente fino a un massimo di 3”;*

ACCERTATO che:

- l'art. 1 «Definizioni» dell'Allegato A alla Deliberazione di ARERA 443/2019/R/RIF individua l'«Ente territorialmente competente» (ETC) nell'Ente di governo dell'Ambito, laddove «costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente»;
- essendo «costituito ed operativo» ai sensi della LRV n. 52/2012, spetta al Consiglio di bacino Verona Nord, individuato dalla disciplina regolatoria come Ente Territorialmente Competente svolgere l'attività di validazione dei dati alla base del PEF predisposto dal Gestore;
- in quanto Ente Territorialmente Competente, il Consiglio Verona Nord è tenuto alla predisposizione dei piani economico-finanziari per tutti i Comuni facenti parte del Bacino;

PRESO ATTO che nel Consiglio di Bacino Verona Nord:

- non si è ancora perfezionato l'iter per l'individuazione del Gestore unico per tutti i 58 Comuni che lo compongono e pertanto al momento in esso operano due gestori e un numero residuale di Comuni che svolgono alcune limitate attività del Servizio RU in economia;
- i corrispettivi tariffari del servizio integrato dei rifiuti sono differenziati su base comunale, e pertanto:
 - l'ambito di riferimento per l'applicazione del MTR coincide con il singolo Comune;
 - il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative ad ogni singolo Comune, come da art. 1.3 della Det. Arera n. 02/2020 sopra citata;

VISTO l'art. 107, comma 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia), convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che stabilisce: «5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021»;

PRESO ATTO che 57 Comuni dei 58 appartenenti al Consiglio di Bacino Verona Nord hanno aderito alla deroga di cui all'art. 107, c. 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia), convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

VISTI gli art. 2.2 ter e 2.3 ter del MTR come modificato dalla Deliberazione 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/RIF, che rispettivamente prevedono che:

“*è la quota annuale del conguaglio (recuperabile in tre anni) relativo alla differenza tra i costi variabili determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall'articolo 107 comma 5 del decreto-legge 18/20) e i costi variabili risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR;*

“*è la quota annuale del conguaglio relativo alla differenza tra i costi fissi determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall'articolo 107 comma 5 del decreto-legge 18/20) e i costi fissi risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR”;*

DATO altresì **ATTO** che:

- in tali ipotesi, è stato valutato col singolo Comune, in base all'importo del conguaglio generatosi tra 2019 e 2020, di:
 - a. recuperare il c.d. delta in un'unica annualità, imputandolo per intero nel PEF 2021;
 - b. ripartire il conguaglio in tre annualità, a mente della deroga di cui al c. 5, art. 107, L. succitata;
 - c. azzerare tale componente perché finanziata dal Comune con risorse proprie oppure col Fondone COVID per l'intero importo della componente RCU ovvero per l'importo riferito alla singola annualità 2021 (ove si sia optato per la ripartizione triennale);
- nell'ipotesi sub c), è stato richiesto alle amministrazioni comunali di trasmettere via pec all'ETC una specifica dichiarazione in tal senso;

RILEVATO inoltre che:

- in forza dell'applicazione in deroga delle Tariffe 2019 anche nell'anno 2020, il limite annuale alla crescita delle entrate è parametrato, per 57 dei 58 Comuni, sulla base del PEF dell'anno 2019;
- per il Comune che non ha applicato la suddetta deroga, il rispetto del limite è stato valutato sulla scorta del PEF 2020 elaborato in ossequio al metodo ARERA;

VISTO che:

- il Gestore RTI Serit/AMIA ha trasmesso a mezzo p.e.c. a questo Ente la seguente documentazione:
 - il file, a firma del legale rappresentante, contenente la quantificazione dei propri costi efficienti, in base all'offerta di gara utilizzata come "miglior stima disponibile" ai sensi dell'art. 1.5 lett. b) della Det. n. 02/2020 di ARERA, ai fini del loro riconoscimento nell'esercizio 2021, operata sia a livello aggregato dei 58 Comuni da esso serviti sia per singolo Comune servito, a mezzo di driver esplicitati nella relazione di accompagnamento;
 - la relazione accompagnatoria redatta secondo lo schema tipo di cui all'appendice 2 dell'MTR;
 - dichiarazione di veridicità a firma del legale rappresentante secondo lo schema tipo di cui all'appendice 3 dell'MTR;
 - l'ulteriore documentazione contabile a comprova dei costi quantificati;
- il Gestore Consorzio di Bacino Verona Due ha trasmesso a mezzo p.e.c. a questo Ente la seguente documentazione:
 - il file, a firma del legale rappresentante, contenente la quantificazione dei propri costi efficienti in applicazione dell'MTR ai fini del loro riconoscimento nell'esercizio 2021, operata sia a livello aggregato dei 46 Comuni da esso

serviti, sia per singolo Comune servito;

- i file contenenti la quantificazione dei costi stimati in applicazione dell'art. 1.5 della Det. Arera n. 02/2020 per 11 dei 12 Comuni entrati nella titolarità del servizio per quanto di competenza del Consorzio a partire dall'anno 2020 in forza delle Deliberazioni di Assemblea di Consiglio di Bacino n. 11 del 18-11-2019 e successiva sottoscrizione di apposite Convenzioni;
- dichiarazione di veridicità a firma del legale rappresentante secondo lo schema tipo di cui all'appendice 3 dell'MTR;
- la relazione accompagnatoria redatta secondo lo schema tipo di cui all'appendice 2 dell'MTR;
- l'ulteriore documentazione contabile a comprova dei costi quantificati;

VISTO che i Comuni di Affi, Badia Calavena, Bardolino, Bosco Chiesanuova, Brentino Belluno, Brenzone, Bussolengo, Buttapietra, Caldiero, Caprino Veronese, Castel D'Azzano, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Cazzano di Tramigna, Cerro Veronese, Colognola ai Colli, Costermano, Dolcè, Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Fumane, Garda, Grezzana, Illasi, Lavagno, Lazise, Malcesine, Marano, Mezzane di Sotto, Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, Mozzecane, Negrar, Pastrengo, Pescantina, Peschiera del Garda, Povegliano Veronese, Roncà, Rivoli Veronese, Roverè Veronese, San Bonifacio, San Giovanni Ilarione, San Martino Buon Albergo, San Mauro di Saline, San Pietro in Cariano, San Zeno di Montagna, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Sant'Anna D'Alfaedo, Selva di Progno, Soave, Sommacampagna, Sona, Torri del Benaco, Tregnago, Valeggio sul Mincio, Velo Veronese, Vestenanova, Villafranca di Verona hanno trasmesso a mezzo p.e.c. la seguente documentazione:

- il file, a firma del legale rappresentante, contenente la quantificazione dei propri costi efficienti in applicazione dell'MTR ai fini del loro riconoscimento nell'esercizio 2021;
- la dichiarazione di veridicità a firma del legale rappresentante secondo lo schema tipo di cui all'appendice 3 dell'MTR;
- le entrate da sottrarre al PEF ai sensi dell'art. 1, comma 4, della determinazione N. 02/DRIF/2020;
- l'ulteriore documentazione contabile a comprova dei costi quantificati;

DATO ATTO che:

- in alcuni Comuni, a fronte di uno scostamento tra i costi efficienti ammissibili ai sensi del MTR, si è determinato un aumento potenziale eccedente il limite di crescita annua delle entrate tariffarie (posto dal bacino Verona Nord in ossequio alla normativa ARERA al +6,6%);
- per la quasi totalità di tali Comuni, il valore di Rho è stato posto al massimo della valorizzazione prevista dai quadranti di cui all'4.3 del MTR al fine di permettere un più

rapido riallineamento del gettito alla struttura dei costi;

- a tal fine, sono state effettuate congiunte rimodulazioni lato Comune, inserite nell'appendice 1 al MTR nella voce Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF;

PRESO ATTO che un solo Comune, a seguito di analitica valutazione eseguita congiuntamente con l'ETC, ha optato per il superamento del limite annuo alla crescita delle entrate, come ammesso dall' art. 4 dell'MTR, alla luce del sensibile squilibrio fra le entrate e le spese degli anni 2018-2019-2020 relative al servizio integrato per la gestione dei rifiuti e del conseguente – concreto e attuale – rischio che graverebbe sul bilancio comunale 2021-2023 in conseguenza dell'applicazione del limite di crescita tariffaria;

DATO ATTO in particolare che:

- il predetto Comune ha trasmesso all'ETC in data 14-05-2021 specifica relazione sul punto;
- con nota ns. prot. n. 1285 del 09-06-2021, l'Amministrazione comunale ha poi comunicato al Consiglio di Bacino di voler procedere con una diversa rimodulazione delle detrazioni ex comma 4.5 MTR;
- con nota ns. prot. n. 1291 di pari data, il Consiglio, prendendo atto di tale volontà, ha trasmesso il PEF rettificato come richiesto dall'amministrazione comunale, specificando che la rimodulazione prospettata comportava un notevole aumento del PEF 2021;
- ad integrazione della relazione comunale del 14-05 rappresentante la necessità di superamento del limite massimo di crescita annuale, con nota del 09-06 (protocollata dall'ETC il 10-06-2021, n. prot. 1295) il Comune ha chiarito le ragioni sottostanti la richiesta di rimodulazione dei costi imputati nel PEF 2021;
- anche l'ETC ha redatto una propria relazione di cui all'allegato B della relazione di accompagnamento al PEF di sua competenza (allegato **B** alla presente Delibera), in ossequio a quanto previsto dall'art. 4.4 della Delibera ARERA n. 443/2019/R/rif sopra riportato;

DATO CONTO che:

- si è proceduto alla verifica della coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati desunti dalle scritture contabili obbligatorie trasmesse dai Gestori e dal Comune;
- determinazione dei costi riconosciuti;

DATO CONTO che:

- si è provveduto all'elaborazione della tabella, con riferimento al singolo ambito tariffario, secondo lo schema tipo si cui all'Appendice 1 del MTR, come aggiornato con la

deliberazione ARERA n. 38/2020/R/RIF, Allegato **A** al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

- si è provveduto alla predisposizione della relazione contenente le valutazioni di questo ETC sul PEF 2021 del Comune, Allegato B al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sviluppando i seguenti punti:
 - Attività di validazione svolta;
 - Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;
 - Costi operativi incentivanti;
 - Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;
 - Focus sulla gradualità per le annualità 2019;
 - Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing;
 - Scelta degli ulteriori parametri;

RITENUTO, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dai Gestori e dai Comuni ed in esito alle verifiche effettuate sulla loro completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni, di poter procedere alla validazione dei PEF del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 per i Comuni afferenti al Consiglio di Bacino;

VISTO l'art. 2 "*Modalità operative di trasmissione dei dati*" della determinazione n. 02/DRIF/2020 del Direttore della Direzione ciclo dei rifiuti urbani e assimilati di ARERA che dispone che gli ETC, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, come elaborati nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato A al medesimo provvedimento e sulla base delle semplificazioni procedurali di cui all'articolo 1 della deliberazione 57/2020/R/RIF;

RILEVATO infine che, rispetto all'allegato A inviato in sede di convocazione dell'Assemblea di bacino, sono intervenute due tipologie di modifiche e segnatamente:

- In primo luogo, con nota ns. prot. n. 1248 del 07-06-2021, indirizzata a 51 dei 58 Comuni del bacino, è stato segnalato che sulla base di un accertamento in merito alla componente tariffaria "AR", in piena coerenza con la disciplina regolatoria introdotta con il MTR (Metodo tariffario per il periodo 2018/2021 di cui alla Delibera ARERA n. 443/2019/R/rif), l'ETC ha accertato la possibilità di rilevare un maggior importo a detrazione del valore complessivo del PEF 2021 della gestione del ciclo integrato dei rifiuti;
- conseguentemente, è stato deciso di ridurre l'impatto della TARI 2021 a beneficio dei cittadini, modificando il PEF 2021 nel senso sopra descritto diminuendo l'importo finale di circa mezzo punto percentuale (ovvero, in talune ipotesi, è stato mantenuto invariato il rho a fronte di correzioni alle rimodulazioni effettuate);
- in secondo luogo, per adeguarsi alla suddetta diminuzione, è stato altresì necessario

procedere con la rettifica dei PEF 2021 nella parte relativa alla "Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR";

VISTO l'art. 30, c. 5, D.L. n. 41/2021, convertito in L. n. 69/2021, a mente del quale *"Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021"*;

DELIBERA

- 1) di validare, in applicazione della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif, i dati forniti dai Gestori e dai Comuni aderenti al Consiglio di Bacino Verona Nord;
- 2) di dare atto che la validazione risulta a seguito delle verifiche effettuate sulla completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni trasmesse dai Comuni e dai Gestori, come nel dettaglio evidenziate in premessa;
- 3) di approvare il PEF 2021 del Consiglio di Bacino Verona Nord redatto secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 1 del MTR, come aggiornato con la deliberazione ARERA n. 238/2020/R/RIF, Allegato A al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che il suddetto Allegato A (per 51 dei 58 Comuni del bacino) è stato da ultimo modificato (nota ns. prot. n. 1248 del 07-06-2021) con la corretta valorizzazione della componente tariffaria "AR" e la conseguente necessità di rettifica dell'appendice 1 nella parte relativa alla "Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR";
- 5) di dare atto che i parametri di competenza di questo ETC sono stati definitivamente assunti nell'ammontare come riportato nell'Appendice 1 di ciascun Comune, fermo restando che le componenti di *sharing* dei ricavi dalla cessione del materiale di cui alla Deliberazione n. 443/2019 sono stati posti pari a β : 0.6 e ω : 0.4 nell'ottica di minimizzare l'impatto della nuova metodologia di calcolo sulle utenze;
- 6) di dare atto che, sulla base dei valori associati a X, QL, PG e C19₂₀₂₁ scelti da questo ETC, il limite alla crescita delle entrate tariffarie 2021 rispetto a quelle dell'anno 2019 (per quei Comuni rientranti nei 57 optanti per l'applicazione della deroga di cui all'art. 107, c. 5, D.L.18/2020), così come stabilito dall'art. 4 del MTR, è stato posto nel valore massimo ammissibile del 6,6% per tutti i Comuni per i quali si è registrata la necessità di un riallineamento progressivo dei ricavi alla struttura dei costi, come risultanti dall'applicazione della nuova metodologia di calcolo;
- 7) di dare atto che, per il Comune che non ha applicato le tariffe 2019 anche per l'anno 2020 in forza della deroga prevista dall'art. 107, c. 5, D.L. Cura Italia, il rispetto del

limite alla crescita delle entrate tariffarie 2021, sulla base dei valori associati a X, QL, PG e C19₂₀₂₁, è stato parametrato rispetto all'anno 2020;

- 8) di dare atto che un Comune ha superato il limite alla crescita delle entrate tariffarie 2021, come consentito in ipotesi di rischio di squilibrio economico-finanziario dall'art. 4 Deliberazione ARERA 443/2019/R/Rif, a seguito di approfondita istruttoria sul punto, eseguita di concerto con l'ETC e risultante dalle specifiche relazioni di Comune e Consiglio;
- 9) di trasmettere il presente atto ai Comuni del Consiglio di Bacino per le deliberazioni conseguenti;
- 10) di trasmettere ad ARERA il presente atto, e l'ulteriore documentazione richiesta, mediante il sistema *on line* allo scopo realizzato da ARERA stessa, ai sensi dell'art. 8 della Deliberazione ARERA succitata;
- 11) di pubblicare il presente atto nelle forme di legge.

La presente delibera è stata adottata con la seguente votazione resa in forma palese:

	P/A	Votazione		P/A	Votazione
Comune di Affi	P	Favorevole	Comune di Montecchia di Crosara	P	Favorevole
Comune di Badia Calavena	A		Comune di Monteforte d'Alpone	A	
Comune di Bardolino	P	Favorevole	Comune di Mozzecane	P	Favorevole
Comune di Bosco Chiesanuova	P	Favorevole	Comune di Negrar	P	Favorevole
Comune di Brentino Belluno	A		Comune di Pastrengo	P	Favorevole
Comune di Brenzone sul Garda	P	Favorevole	Comune di Pescantina	P	Favorevole
Comune di Bussolengo	P	Favorevole	Comune di Peschiera del Garda	P	Favorevole
Comune di Buttapietra	P	Favorevole	Comune di Povegliano Veronese	A	
Comune di Caldiero	P	Favorevole	Comune di Rivoli Veronese	A	
Comune di Caprino Veronese	P	Favorevole	Comune di Ronca	A	
Comune di Castel d'Azzano	P	Favorevole	Comune di Roverè Veronese	P	Favorevole
Comune di Castelnuovo del Garda	P	Favorevole	Comune di San Bonifacio	P	Favorevole
Comune di Cavaion Veronese	A		Comune di San Giovanni Ilarione	P	Favorevole
Comune di Cazzano di Tramigna	P	Favorevole	Comune di San Martino Buon Albergo	P	Favorevole
Comune di Cerro Veronese	P	Favorevole	Comune di San Mauro di Saline	P	Favorevole
Comune di Colognola ai Colli	P	Favorevole	Comune di San Pietro in Cariano	A	
Comune di Costermano sul Garda	P	Favorevole	Comune di San Zeno di Montagna	A	
Comune di Dolcè	P	Favorevole	Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella	P	Favorevole
Comune di Erbezzo	P	Favorevole	Comune di Sant'Anna d'Alfaedo	P	Favorevole
Comune di Ferrara di Monte Baldo	A		Comune di Selva di Progno	P	Favorevole
Comune di Fumane	P	Favorevole	Comune di Soave	P	Favorevole
Comune di Garda	P	Favorevole	Comune di Sommacampagna	P	Favorevole
Comune di Grezzana	P	Favorevole	Comune di Sona	A	
Comune di Illasi	P	Favorevole	Comune di Torri del Benaco	A	
Comune di Lavagno	P	Favorevole	Comune di Tregnago	P	Favorevole
Comune di Lazise	A		Comune di Valeggio sul Mincio	P	Favorevole
Comune di Malcesine	P	Favorevole	Comune di Velo Veronese	A	
Comune di Marano di Valpolicella	P	Favorevole	Comune di Vestenanova	P	Favorevole
Comune di Mezzane di Sotto	P	Favorevole	Comune di Villafranca di Verona	P	Favorevole

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Mazzi Gianluigi

(f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)

IL SEGRETARIO

Dott. Pandian Thomas

(f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)